

## REGOLAMENTO (CE) N. 957/2008 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2008

**recante deroga per il periodo contingentale 2008/2009 al regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, e l'articolo 148, in combinato disposto con l'articolo 4,

vista la decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il Brasile ha pubblicato il 5 agosto 2008 una direttiva <sup>(3)</sup> relativa alle modalità di attribuzione dei certificati di origine a decorrere dal 1° ottobre 2008.
- (2) Tenuto conto dell'incertezza circa le condizioni di rilascio dei certificati d'origine per i prodotti originari del Brasile è opportuno in questa fase rinviare, con riguardo alle importazioni di tale origine, il periodo di presentazione delle domande per il sottoperiodo di importazione compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2009, che in conformità all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento

(CE) n. 616/2007 della Commissione <sup>(4)</sup> è fissato ai primi sette giorni del mese di ottobre 2008.

- (3) Per il periodo contingentale 2008/2009 occorre pertanto derogare, per tale origine, alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 616/2007.
- (4) Tenuto conto del fatto che il periodo di presentazione delle domande per il prossimo sottoperiodo doveva iniziare il 1° ottobre 2008, è indispensabile che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla suddetta data.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 616/2007, per il sottoperiodo contingentale che inizia il 1° gennaio 2009 la domanda di titolo per i prodotti dei gruppi 1, 4 e 7 può essere presentata solo nel corso dei primi sette giorni del mese di novembre 2008.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2008.

Per la Commissione  
Mariann FISCHER BOEL  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 138 del 30.5.2007, pag. 10.

<sup>(3)</sup> Portaria n° 16, de 1° Agosto de 2008, Diário Oficial da União, 5.8.2008.

<sup>(4)</sup> GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.